CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **82/1977** (ECLI:IT:COST:1977:82)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ROSSI - Redattore: - Relatore: REALE N.

Udienza Pubblica del **09/03/1977**; Decisione del **11/05/1977**

Deposito del **12/05/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **8839**

Atti decisi:

N. 82

ORDINANZA 11 MAGGIO 1977

Deposito in cancelleria: 12 maggio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 134 del 18 maggio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. N. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione dell'attività

venatoria), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Anelido Minori, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 nel corso di procedimento penale a carico di Minori Anelido (imputato delle contravvenzioni previste dagli artt. 12 bis e 36 del t.u. delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di Orbetello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u sulla caccia prevede quali reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";

che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25: secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle previste dal t.u. delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui accertamento è devoluto al giudice a quo;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Orbetello.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.